

CASSAZIONE: partecipazione a società di capitali e ipotesi di incompatibilità del dirigente medico

Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Sentenza del 29 novembre 2019 n. 31277

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente medico dipendente da un'asl toscana veniva sanzionato disciplinarmente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese in relazione all'incompatibilità rilevata tra il suo rapporto dipendente con il servizio sanitario nazionale e la proprietà in capo al predetto di quote maggioritarie di una società di capitali che, in conflitto di interessi con l'asl, si occupava dell'organizzazione e prestazione servizi accessori all'attività medica.

Il citato provvedimento disciplinare veniva impugnato dall'interessato avanti il Tribunale che accoglieva la sua istanza, annullando tale sanzione, decisione successivamente confermata anche dalla Corte d'Appello a cui si era rivolta la predetta asl.

La Corte d'Appello riteneva, infatti, che la mera partecipazione in capitale dell'interessato a quella società di capitali, in assenza di una specifica allegazione da parte dell'asl sulla specifica attività materialmente posta in essere dalla società in concorrenza con essa (insufficiente essendo il mero richiamo all'oggetto sociale), non potesse integrare quel conflitto di interessi idoneo a determinare una incompatibilità e ad integrare le fattispecie sanzionabili ai sensi degli artt. 6 e 8 del ccnl e ciò specie in relazione del fatto che tale situazione aveva formato oggetto di dichiarazione da parte del dipendente al momento della sua assunzione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione l'asl toscana.

La Suprema Corte, premesso che la normativa sul pubblico impiego prevede il dovere di esclusività del dipendente pubblico, il quale è obbligato a riservare all'ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve limitate tassative eccezioni, di svolgere attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in società o enti che abbiano fini di lucro, ha precisato che la normativa ha posto sbarramenti assoluti, mirando a prevenire, già sul piano della potenzialità, il dispendio di energie del lavoratore pubblico in altre attività; l'ordinamento (d.lgs. 165/2001, art. 53; l. n. 190 del 2010; d.lgs. n. 75/2017) ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere.

La Suprema Corte ha evidenziato quindi che la tipologia delle partecipazioni societarie può configurare conflitto di interesse con il servizio sanitario nazionale, restando fuori dal divieto quelle che non configurino, sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale, alcun conflitto di interesse (essere un pubblico dipendente non impedisce in assoluto di investire il proprio denaro in quote del capitale sociale di una società).

Nella fattispecie non era certo l'asl a dover dimostrare altro (conflitto di interessi in concreto ovvero effettivo danno per l'azienda) perché la partecipazione maggioritaria avente un oggetto sociale chiaramente indicativo di un interesse distinto se non inconciliabile rispetto alle attività del servizio

sanitario nazionale è già in sé integrativa del divieto legislativamente previsto ed espressiva di una situazione di contrasto.

Sarebbe spettato pertanto al dipendente dimostrare che a quel dato formale (conflitto) non corrispondesse alcuna realtà fattuale.

Il conclusione la Suprema Corte, con sentenza del 29.11.2019, n. 31277, ha accolto il ricorso dell'asl toscana, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello che dovrà decidere la controversia uniformandosi agli esposti principi enunciati in diritto.